

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3055**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice D’IPPOLITO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2004**

—————

Modifica all’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e provinciale sciolto per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 143, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, conservi i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili, in casi eccezionali, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. Con tale decreto è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.

La legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, prevede all'articolo 1 che le elezioni si svolgano in un turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. La stessa legge prevede inoltre all'articolo 2 che: «Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data».

Può accadere (ed è accaduto) che il combinato disposto delle disposizioni di cui sopra faccia sì che per rinnovare un consiglio sciolto e prorogato fino a ventiquattro mesi, ex articolo 143 del testo unico di cui al de-

creto legislativo n. 267 del 2000, si debba aspettare il turno annuale delle elezioni, come sopra indicato, con conseguente ulteriore proroga di fatto del commissariamento fino alla data utile. Questo comporta, da un lato, una violazione della norma che fissa a ventiquattro mesi il limite massimo di scioglimento del consiglio per infiltrazione mafiosa e, dall'altro, una violazione del diritto di voto dei cittadini come sancito dall'articolo 48 della nostra Carta costituzionale. Giova al riguardo osservare che l'inapplicabilità della norma di cui al richiamato articolo 143 del testo unico, stante la disciplina di cui alla legge n. 182 del 1991, non solo è produttiva della violazione prima evidenziata, ma, in assenza di adeguato correttivo (quale quello qui proposto) costringe anche ad una attenta riflessione sulla compatibilità costituzionale della stessa, per la già evidenziata contrarietà all'articolo 48 della Costituzione.

Il presente disegno di legge prende in esame due distinte ipotesi:

a) che la scadenza a ventiquattro mesi del periodo di scioglimento fissato ex articolo 143, stante la legge n. 182 del 1991, non consenta l'immediato ricorso alle urne e proroghi ulteriormente il periodo massimo di scioglimento fissato per legge;

b) che la durata dello scioglimento fissato in dodici o diciotto mesi e per la quale non si ritenga necessaria un'ulteriore proroga scada in concomitanza o in prossimità - anticipata o posticipata - del turno annuale di cui all'articolo 1 e fuori dai termini previsti dall'articolo 2 della legge n. 182 del 1991. Anche in questo caso l'osservanza rigorosa della normativa vigente impedisce il ricorso immediato alle urne.

Orbene, nel rispetto del valore sovrano della democrazia e del diritto di voto dei cittadini (*ex* articolo 48, terzo comma, della Costituzione) si è ritenuto opportuno e necessario suggerire le seguenti modifiche:

*a)* prevedere che alla scadenza dei ventiquattro mesi si proceda immediatamente alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e provinciale senza aspettare il turno unico, avviando le procedure di rito per la convocazione delle elezioni nei cinquanta giorni precedenti il termine finale di commissariamento (comma *3-bis* dell'articolo 143);

*b)* prevedere, nel caso che lo scioglimento del consiglio commissariato per dodici o diciotto mesi e non ritenuto ulteriormente prorogabile scada nei trenta giorni precedenti o successivi alla data di votazione fissata per

il turno annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, la possibilità di utilizzare il turno elettorale già in svolgimento adempiendo le procedure di cui all'articolo 3 della legge n. 182 del 1991, anche in corso di commissariamento, facendo valere ai fini del computo dei cinquanta giorni di cui allo stesso articolo, il termine iniziale fissato per il turno elettorale in corso (comma *3-ter* dell'articolo 143).

Come risulta evidente, con le modifiche proposte, si mira a garantire e a tutelare il diritto dei cittadini eliminando ogni superfluo ostacolo al suo esercizio, con ciò osservando il primato della democrazia e dei diritti fondamentali in una società basata sull'equilibrio tra valori primari, come appunto libertà e legalità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Alla scadenza del termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 3, si procede immediatamente all'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e provinciale commissariato anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Le procedure per la convocazione delle elezioni sono avviate nei cinquanta giorni precedenti il termine finale dello scioglimento.

3-*ter*. Qualora il periodo di durata dello scioglimento del consiglio, fissato in dodici o diciotto mesi, scada nei trenta giorni precedenti o successivi alla data fissata per il voto nel turno annuale ordinario già indetto e ove non si ritengano sussistenti ragioni per una proroga, si procede alla votazione per il rinnovo del consiglio nel turno annuale in corso, facendo valere, ai fini del computo dei cinquanta giorni di cui all'articolo 3 della legge n. 182 del 1991, il termine iniziale fissato per quel turno elettorale».